

Al Sig. Presidente del Consiglio
Tonio De Bartolomeo

Veglie

Al Sig. Sindaco
Fernando Fai

Veglie

Al Sig. Segretario generale
del Comune di

Veglie

Oggetto: **Controdeduzioni alla bozza di delibera avente per oggetto: “Cavità ipogea di Largo San Vito – Determinazioni”.**

Dichiarazione resa dal Consigliere Antonio Greco al Consiglio Comunale del 14 maggio 2007.

Lo stanziamento di denaro pubblico da parte di una Amministrazione Comunale a soggetti richiedenti non è possibile senza un titolo.

Dall’esame di una copiosa documentazione, secondo il sottoscritto Antonio Greco, consigliere comunale, emerge quanto segue:

- a) **Esame del titolo di proprietà dichiarato dai Sigg. XXX e XXX della Grotta Ipogeo in Largo San Vito in Veglie, foglio 29 particella 541 sub 3.**

Ho esaminato la “*documentazione in atti, prodotta con nota 04.05.06, acquisita al prot. n. 5109 in pari data, dal comproprietario XXX, attestante la proprietà della Cavità Ipogea di che trattasi in favore degli odierni istanti, avvenuta per successione mortis causa*” e cioè:

- atto notarile di successione del 27 febbraio 1958 (15 fogli);
- dichiarazione di successione di XXX del 16.3.1988 (tre fogli);
- dichiarazione di successione di XXX del 30.11.1989 (tre fogli);
- dichiarazione di successione di XXX del 1.3.2003 (cinque fogli);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di XXX del 4.5.2006 (un foglio);
- visura storica per immobile al 12/12/2005 (tre pagine).

Esame del documento n. 1): nei beni elencati da 1 a 7 dell’atto notarile come “beni oggetto delle su indicate successioni” non è indicata nessuna “grotta, ipogeo o altro immobile affine...”. Al n. 1 è indicato un bene del foglio 24; al n. 2 è indicato un bene in via Novoli, foglio 29 ma particella 1319 (molto distante dal luogo in oggetto); al n. 3 un bene del foglio 24; al n.4 un bene del foglio 24; al n. 5 un bene del foglio 29, part. 107, 106/I, 106/4; al n. 6 un bene del foglio 29, part. 108 e 106; al n. 7 sono indicati i canoni enfiteutici.

Dopo la divisione dei “beni oggetto delle su indicate successioni”, “*i due germani convengono quanto segue: (...) 3° Rimarrà di uso comune la grotta*

esistente al Largo San Vito – fol. 29 part. 441/b (sic!) senza reddito”. E’ indicata la particella 441/b e non la part. 541.

La dichiarazione dei due condividenti (XXX e XXX) secondo cui “rimarrà di uso comune” la grotta esistente a Largo San Vito” non indica se gli stessi avessero e quale fosse un legittimo titolo di proprietà sulla costruzione nel sottosuolo.

E se i due condividenti avessero dichiarato che “resta di uso comune il palazzo municipale di Veglie”, ne avremmo dedotto che una tale dichiarazione costituiva titolo di proprietà (del palazzo municipale di Veglie) per i due dichiaranti?

Non vi è alcun atto precedente il 1958 che attesti se i due condividenti avessero un titolo legittimo per usare in comune la grotta di Largo San Vito e quale, eventualmente, fosse tale titolo (in ipotesi potrebbe trattarsi di locazione, comodato, diritto d’uso, ecc.).

La proprietà comunale della grotta dal 1998, per acquisto dal proprietario Tarantino, è, al contrario, riportata anche su testi in materia di archeologia industriale nella provincia di Lecce (cfr. Antonio Monte, *Le miniere dell’oro liquido, archeologia industriale in Terra d’Otranto: i frantoi ipogei*, Edizioni del Grifo, Lecce, 2000, pagg. 137-140)

a) Esame dell’uso comune della grotta ipogea da parte dei condividenti e successori della grotta ipogeo:

La iscrizione al catasto di un bene non è titolo di proprietà (cfr. Cass. 24/8/1991 n. 9096).

Nella prima dichiarazione di successione (1988) (documento n. 2) si legge: “*1/8 dello scantinato interrato al Largo San Vito del Comune di Veglie riportato in catasto alla partita 3769 F. 29 part. 541 sub 3 largo san Vito fabbricato inagibile senza numero s.i. senza reddito*”; nella seconda dichiarazione di successione (1989) (documento n. 3) si legge: “*In Veglie – Largo San Vito F. 29 part. 543 sub 3 PSI – inagibile - 2/8 = L.*” (n.d.r.: esiste un altro scantinato quasi confinante con la particella 541 di proprietà diversa da quella dell’ex proprietario Tarantino); nella terza dichiarazione (2003) (documento n. 3) si legge: “*Veglie, foglio 29, 541, 3 – Largo San Vito – L’immobile non è classato e non ha indicazione di rendita ed è indicato come UNITA’ COLLABENTE*”; la quarta dichiarazione di successione, stranamente, è attestata solo da una dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Su nove “presunti proprietari” sono documentate solo due dichiarazioni di successione. Ma anche queste sono autodichiarazioni che non attestano nulla circa il titolo di proprietà e anche circa il diritto d’uso comune realmente esercitato.

Che non vi fosse più un uso comune dei “presunti proprietari” è dimostrato da:

- nel 1976 crolla l’immobile sovrastante la grotta e ostruisce la scala d’accesso all’ipogeo (cfr. Tondo, pag. 25 del testo “*Lithrattu ti Eie*, Galatina, 1980”; Catamo, pag. 126 del testo “*Pagine e Ricordi*, Novoli, 2006). A. De Monte, nella scheda allegata “*Planimetria del centro abitato; disegno originale in scala 1:1000*”, al progetto preliminare (giugno 1999), definitivo ed esecutivo del recupero dell’ipogeo riporta la cavità di largo San Vito fra i “*frantoi esistenti non rilevabili*” e non fra i “*frantoi rilevati*”;
- almeno nel 1995 l’area di tutta la particella 541 era recintata, era di proprietà di Tarantino, vi era un cancelletto chiuso con lucchetto e

l'accesso alle cavità, quasi completamente ostruite (20 mc. di materiale estraneo di qualsiasi natura poi rimosso a mano), non era più praticabile per nessuno (cfr. foto nel testo di Tondo, documentazione e foto dello stato dei luoghi nel progetto del 1999);

- non esiste alcuna documentazione dell'esercizio del diritto d'uso da parte dei XXX-XXX in alcun periodo. A. Monte, nella relazione tecnico descrittiva al progetto di recupero così scrive: *“Nel 1763 il tappeto passa al figlio di don Pasquale Greco e poi alla figlia che lo vende nei primi anni del secolo XIX. (...). L'opificio ha smesso il suo ciclo produttivo tra la fine del secolo XIX e i primi anni del secolo XX”*.

La lettera del 18 marzo 1996 con la quale XXX, XXX e XXX *“manifestavano l'intenzione di donare l'intera grotta ipogea sita in Veglie alla via Largo San Vito”* non è stata mai accompagnata da documentazione, pur richiesta da parte del Comune, attestante il titolo originario di proprietà indispensabile perché il Comune potesse deliberare di accettare la donazione.

La perizia di stima del 4.9.1997, a firma dell'ing. Paolo Stefanelli, nella parte in cui cita l'esistenza di *“alcune cavità ipogee di proprietà XXX ed altri”* non può avere alcun significato giuridico, perché priva di documentazione di riscontro. L'affermazione dell'ing. Stefanelli fa riferimento alla lettera di donazione del 18 marzo 1996 e alla sua risposta con la quale, ovviamente, era in attesa del titolo originario di proprietà dell'immobile donato.

- a) **Esame della determinazione di concedere 16mila Euro, mediante transazione, ai XXX-XXX: non trattasi di debito fuori bilancio che necessità di riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art. 194 c. 1, lett. e) del TUEL.**

In quanto: tutti gli atti compiuti (Del. G.C. n. 314/98; Del. G.C. n. 433/98; Del. C.C. n. 88/98; Del. G.C. n. 206/99; Del. G.C. n. 300/99; Dichiarazione di assenso del Commissario Prefettizio del 22.12.99; Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17 dell'1.02.2000 con cui è stata approvata la convenzione tra Comune e Gal; collaudo finale e agibilità n.82/01) per il risanamento di via Novoli e il recupero del frantoio ipogeo, *“venuto alla luce dopo l'acquisizione del fondo di proprietà Tarantino nell'agosto 1998”* (cfr. Del. G.C. n. 433/98), sono stati compiuti legittimamente, le spese sono state iscritte preventivamente in bilancio, sono state controllate da Coreco, da Commissione di verifica del Gal e dalla Commissione di monitoraggio della Regione Puglia.

La proposta di delibera dell'amministrazione Fai non rientra in nessuno dei casi previsti dall'art. 194 del TUEL per un riconoscimento legittimo delle suddette somme che l'amministrazione vuol concedere a soggetti che non hanno nessun titolo per percepirle.

In conclusione, secondo lo scrivente, il Comune di Veglie è già proprietario dell'Ipogeo di Largo San Vito in quanto ha legittimamente comprato da Tarantino la particella 541 del foglio 29 (atto notarile del 9 aprile 1999), senza che risultino documentati diritti superficiali di terzi.

L'eventuale erogazione di somme in favore dei richiedenti, tenuto conto di tutte le circostanze fin qui chiarite, risulterebbe quindi del tutto priva di causa, esponendo alle conseguenti responsabilità per tale illegittima determinazione, con danno per il Comune.

Il consigliere comunale
Antonio Greco

Veglie 14 maggio 2007